



Circolare 1

Impianti a fune

Approvazione dei piani (procedura ordinaria)

Osservazioni preliminari

Oggetto dell'approvazione dei piani

Fondamenti:

- Legge federale del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Legge sugli impianti a fune; LIFT, RS 743.01)
- Ordinanza del 21 dicembre 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune; OIFT, RS 743.011)
- Legge federale del 18 giugno 1993 sul trasporto di viaggiatori e l'accesso alle professioni di trasportatore su strada (Legge sul trasporto viaggiatori; LTV, RS 744.10)
- Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA, RS 172.010)

L'approvazione dei piani conferisce il diritto di costruire un impianto a fune. Con essa sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie: non occorrono altre autorizzazioni. L'approvazione dei piani comprende pertanto l'approvazione dei piani tecnici e il rilascio della concessione e delle autorizzazioni speciali concernenti il diritto ambientale (per es. permesso di dissodamento) e copre tutte le fattispecie di rilevanza giuridica: sicurezza, diritto in materia di trasporti, diritto della pianificazione del territorio, diritto ambientale e diritto edilizio.

Obbligo EIA

Fondamenti:

- Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01)
- Ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA, modifica del 19 settembre 2008; RS 814.011)
- Manuale EIA¹, moduli 1 - 8, Ufficio federale dell'ambiente, Berna (disponibile, solo in tedesco e francese, sul sito www.bafu.admin.ch -> Documentazione -> Pratica ambientale -> Esame dell'impatto sull'ambiente)

Gli impianti a fune con concessione federale sono soggetti, a norma dell'Allegato 60.1 OEIA, all'obbligo dell'esame dell'impatto sull'ambiente (EIA). La procedura determinante in proposito è quella (ordinaria) di approvazione dei piani di cui all'articolo 9 segg. LIFT. Il modulo 5 del manuale EIA contiene informazioni dettagliate sullo svolgimento dell'EIA e sui compiti degli organi interessati.

A norma dell'articolo 8 capoverso 1 OEIA, ai fini della valutazione dell'impatto ambientale del progetto di impianto a fune il richiedente elabora quanto segue:

¹ Il manuale è in corso di rielaborazione. Per il momento è applicabile la versione del settembre 1990.



- a. un'*indagine preliminare* che mostra quali effetti dell'impianto potrebbero presumibilmente gravare l'ambiente;
- b. un *capitolato d'oneri* che designa gli effetti dell'impianto sull'ambiente che dovranno essere analizzati nel rapporto sull'impatto ambientale (RIA) e fissa i metodi previsti e i limiti di spazio e tempo per le indagini.

L'indagine preliminare e il capitolato d'oneri vanno presentati all'UFT *prima dell'inoltro della domanda di approvazione dei piani*. L'UFT trasmette l'indagine preliminare e il capitolato d'oneri all'Ufficio federale dell'ambiente, il quale si pronuncia in merito e consiglia il richiedente (articolo 8 capoverso 2 OEIA e articolo 6 capoverso 2 LPAmb).

Nella pianificazione del progetto bisogna considerare il tempo occorrente per tale esame preliminare (almeno 4 mesi) e quello successivamente richiesto dallo svolgimento delle indagini necessarie e dalla compilazione del RIA. Il RIA va inoltrato all'UFT in allegato alla domanda di approvazione dei piani.

Se, nel corso dell'indagine preliminare, gli effetti del progetto sull'ambiente e le misure di protezione ambientale sono accertati ed esposti in modo completo, l'indagine preliminare vale come RIA (art. 8a cpv. 1 OEIA; cfr. anche il manuale EIA, modulo 6, n. 2.5) ed è considerata parte integrante della domanda di approvazione dei piani da presentare all'UFT. In questo caso non viene svolto l'esame preliminare di cui all'articolo 8 capoverso 2 OEIA. Questo procedimento "abbreviato" è consigliabile soprattutto nel caso di impianti sostitutivi con effetti limitati sull'ambiente, in particolare se il loro tracciato è lo stesso dell'impianto precedente. Nel corso della procedura di approvazione dei piani, in base all'esame dell'UFAM e dell'UFT si decide se l'indagine preliminare può essere riconosciuta come rapporto. Il richiedente assume completamente la responsabilità di decidere se presentare un'indagine preliminare come rapporto a norma dell'articolo 8a capoverso 1 OEIA; in tal modo risponde anche del rischio che le autorità richiedano complementi in seguito a lacune eventualmente constatate. Queste richieste possono dar luogo a lavori supplementari prima del rilascio dell'approvazione dei piani, a meno che non siano inserite nella relativa decisione sotto forma di oneri.

In linea di massima, raccomandiamo di prendere contatto con l'UFT per chiarire preliminarmente eventuali questioni procedurali. L'UFT provvederà a consultare in merito i servizi interessati.

Requisiti e inoltro della documentazione da accludere alla domanda

La documentazione deve consentire all'UFT e alle parti coinvolte nella procedura di valutare se le prescrizioni sono rispettate e se le condizioni per il rilascio della concessione sono soddisfatte (articolo 11, capoverso 2, OIFT).

Tutti i documenti vanno presentati nel formato A4 o piegati in tale formato.

I piani di situazione, i rapporti e i piani tecnici vanno designati, datati e firmati e, laddove necessario, muniti di un indice delle modifiche. Le piante ufficiali devono recare le corrispondenti menzioni dell'autorizzazione.

La documentazione per la domanda può essere inoltrata in due parti e scaglionata nel tempo:

- la parte 1 "fondamenti" comprende tutti i documenti necessari all'avvio della procedura di partecipazione e alla pubblicazione, per la durata di 30 giorni, della domanda negli organi ufficiali (il numero di dossier occorrenti viene stabilito caso per caso),
- la parte 2 "tecnica di sicurezza" comprende la rimanente documentazione tecnica per l'esame degli aspetti inerenti alla sicurezza; questi documenti vanno inoltrati al più tardi 4 mesi prima della prevista decisione sull'approvazione dei piani. Va tenuto presente che eventuali successivi adattamenti del progetto possono comportare una ripetizione della pubblicazione.



Si raccomanda di inoltrare anticipatamente la parte 1 della documentazione in una sola copia per l'esame preliminare (riguardo alla completezza e correttezza) all'*Ufficio federale dei trasporti, Sezione Autorizzazioni I, 3003 Berna*.

Per i progetti di impianti a fune concernenti l'area alpina si raccomanda, in considerazione del periodo di costruzione limitato alla stagione estiva, di presentare la parte 1 al più tardi entro la fine di agosto dell'anno precedente la realizzazione affinché il sopralluogo eventualmente necessario nel quadro della procedura possa avvenire ancora su terreno non innevato prima dell'arrivo dell'inverno.

È fatta salva la richiesta successiva di altri documenti che potrebbero risultare necessari nel corso della procedura per l'esame della domanda.

Picchettamento

Giusta le disposizioni dell'articolo 13 OIFT, durante il termine di pubblicazione il progetto dev'essere picchettato o segnalato da profili.

Durata della procedura, inizio dei lavori di costruzione

Di norma, il termine di disbrigo delle domande di approvazione dei piani è di 9 mesi per le procedure ordinarie e di 18 mesi se sono necessarie espropriazioni (articolo 15 OIFT).

Il livello di preparazione del progetto e la qualità dei documenti influenzano considerevolmente i termini di disbrigo.

Impianti accessori

Giusta l'articolo 10 LIFT, il rilascio della licenza edilizia per la realizzazione e la modifica di costruzioni e impianti che non servono in modo preponderante all'esercizio dell'impianto a fune (impianti accessori) è di competenza delle autorità cantonali. Ciò riguarda segnatamente le piste, gli impianti di innevamento, i posteggi e simili che dal punto di vista funzionale possono essere componenti indispensabili per es. di un'offerta di sport invernali su pista, ma non costituiscono una diretta necessità (tecnica) per l'esercizio dell'impianto a fune.

Nella valutazione della questione della competenza va considerato l'intero progetto di costruzione (quote di utilizzazione volume / superficie, quote dei costi, fattore determinante, interessi ecc.). Se la parte concernente l'impianto a fune risulta di importanza subordinata, si tratta di un impianto accessorio. Se invece è preponderante la parte riguardante l'impianto a fune, l'intero progetto è un impianto a fune che va approvato nell'ambito di una procedura di approvazione dei piani a norma della LIFT.

L'esperienza nel comparto ferroviario insegna che nella pratica tale distinzione non è sempre facile. Occorre sempre valutare caso per caso. Qualora dovessero sorgere dubbi, conviene contattare tempestivamente l'UFT per evitare conflitti di competenze.

Conformità alle esigenze dei disabili

La legge federale del 13 dicembre 2002 sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (legge sui disabili; LDis, RS 151.3) si applica a tutte le infrastrutture concernenti i trasporti pubblici e quindi anche agli impianti a fune; sono escluse le sciovie e le funivie a movimento continuo con seggiole e cabine con una capienza inferiore a 9 posti per elemento di trasporto / veicolo (art. 3 lett. b n. 3 LDis).

Vanno espresse le misure previste per evitare svantaggi alle persone disabili nell'uso dell'impianto a fune.



Le organizzazioni d'importanza nazionale di aiuto ai disabili che esistono da almeno 10 anni possono far valere diritti per svantaggi che hanno ripercussioni su un gran numero di disabili (art. 9 LDis).

Documentazione da accludere alla domanda

Testi in corsivo = commento

Parte 1: fondamenti

La parte 1 della documentazione per la domanda costituisce la base per la procedura di partecipazione e il deposito pubblico del progetto.

1. Visione d'insieme

Visione d'insieme del progetto (scheda del progetto contenente i dati principali). Chi è il richiedente? Cosa e dove si intende costruire? Organizzazione del progetto, scadenze.

a. Richiedente

- Nome, sede, indirizzo, se del caso estratto del registro di commercio; per domande: numero di telefono ed ev. di fax, nonché indirizzo e-mail

b. Visione d'insieme del progetto

- Dati di base del progetto: tipo di impianto, capacità oraria di trasporto, rimessa per i veicoli, ev. impianti accessori
- Piano topografico d'insieme in scala 1:25 000 con l'ubicazione del progetto: le stazioni, l'altitudine, le coordinate, il tracciato, il/i Comune/i d'ubicazione
- Scopo: compendio / abstract della motivazione del progetto [descrizione completa al numero 7 "Diritto in materia di trasporti (concessione)"]

c. Organizzazione del progetto, scadenze

- Direzione del progetto
- Nome / designazione e indirizzo degli autori partecipanti al progetto
- Termini previsti per l'inizio dei lavori di costruzione e per la messa in esercizio

In veste di organo incaricato della direzione del progetto, l'impresa di trasporto a fune richiedente svolge, per quanto concerne le questioni relative all'approvazione dei piani, un'importante funzione di coordinamento e funge da interlocutore nei confronti dell'UFT. Pertanto, tutti i documenti concernenti la domanda di approvazione dei piani vanno presentati dalla stessa (o dal suo mandatario).

2. Documentazione tecnica

Per la procedura di partecipazione e la pubblicazione occorre presentare i seguenti documenti secondo l'Allegato 1 OIFT, capoverso 1, numeri 1-4 e 8. Essi vanno inclusi nella parte 1 "fondamenti". La rimanente documentazione tecnica per la valutazione della sicurezza va inoltrata



in 4 copie (cfr. documentazione per la domanda, parte 2); tale documentazione può essere prodotta in un momento successivo.

a. Ubicazione, concezione globale e organizzazione tecnica dell'impianto, con le seguenti indicazioni

- Piani di situazione con le indicazioni concernenti le costruzioni previste e le parcelle fondiari toccate

Il piano di situazione va allestito in una scala appropriata (almeno 1:5 000) con indicazioni concernenti le costruzioni previste, i particellari interessati dalla costruzione, le caratteristiche specifiche (topografia, ev. curve di livello, incroci con strade e con linee elettriche, bosco ecc.), affinché assieme al profilo longitudinale e – laddove necessario – i profili trasversali sia possibile procedere una valutazione completa del progetto.

- Profilo longitudinale e profili trasversali determinanti, nonché rappresentazione dei tratti paralleli e degli incroci con altri impianti di trasporto, con strade e con linee elettriche

Per la procedura di partecipazione e il deposito pubblico del progetto occorre presentare il profilo longitudinale e i profili trasversali in uno stato di progettazione che consente in particolare di stabilire in modo affidabile le distanze rilevanti (suolo, edifici, linee d'arretramento, strade ecc.). Il profilo longitudinale definitivo deve essere inoltrato soltanto assieme agli altri documenti concernenti la tecnica di sicurezza (cfr. parte 2 della documentazione per la domanda). Va tenuto presente che una modifica successiva sostanziale del profilo longitudinale può comportare la ripetizione del deposito dei piani.

- Piani d'insieme delle stazioni e dei sostegni con indicazioni concernenti le dimensioni delle costruzioni e lo sfruttamento dello spazio rilevanti, la disposizione dei sottosistemi e la disposizione di scale e passerelle
- Piani d'insieme dei sostegni o della via di corsa con le parcelle fondiari toccate e le rispettive distanze dai confini
- Franchi laterali con gli spazi liberi per le oscillazioni longitudinali e trasversali nelle stazioni e sulla tratta, completi delle distanze dal suolo e delle distanze di sicurezza da rispettare

b. Convenzione d'utilizzazione dell'impianto

c. Concetto d'esercizio e concetto per il recupero dei passeggeri

d. Rapporto tecnico, completo di organizzazione, disposizione e funzione prevista dei principali elementi del sistema

Il rapporto tecnico comprende le descrizioni tecniche del progetto con tutti i dati di base dell'impianto progettato, la descrizione della natura e del funzionamento degli equipaggiamenti tecnici e degli elementi del sistema nonché una valutazione dell'impatto sul territorio e l'ambiente (rumore, protezione delle acque ecc.) sia durante i lavori di costruzione sia nella fase d'esercizio.

e. Perizie sui fattori ambientali, riguardanti in particolare le caratteristiche del suolo, le condizioni del vento e della neve, il rischio di gelo, la situazione delle valanghe, il pericolo di caduta massi, di scoscendimenti e di colate detritiche nonché le misure antincendio.

3. Diritti di terzi

a. Piano delle particelle con il tracciato del progetto (stazioni, sostegni, tratta con corridoio occupato / spazio libero); rientrano nel progetto anche tutte le superfici utilizzate per



l'attuazione di misure di sostituzione e di valorizzazione a norma della legislazione federale in materia di protezione dell'ambiente (LPN ecc.);

- b. piano di acquisizione del terreno e dei diritti giuridici: elenco delle particelle utilizzate in modo permanente o temporaneo, tipo ed entità dell'utilizzo (superficie, durata), indicazione dei proprietari;
- c. prova dell'acquisizione dei diritti necessari per tutti i particellari interessati (assicurazione di massima dei proprietari fondiari, contratti di servitù ecc.).

Chi intende costruire o gestire un impianto a fune dispone a norma dell'articolo 7 LIFT del diritto d'espropriazione conformemente alla legislazione federale, sempreché l'impianto corrisponda ai piani d'utilizzazione. Tuttavia, la procedura d'espropriazione è applicabile soltanto se sono falliti i tentativi di acquisire i diritti necessari mediante trattative private o di ottenere una ricomposizione particellare.

Sono espropriabili segnatamente diritti reali come la proprietà fondiaria e diritti reali limitati come per esempio diritti di passo, servitù di condotta e simili. I diritti da espropriare nel caso specifico vanno indicati esplicitamente nel progetto.

Giusta l'articolo 36 della Costituzione federale (Cost., RS 101), un'espropriazione è ammissibile unicamente se sussiste una base legale, è giustificata da un interesse pubblico ed è proporzionata allo scopo, vale a dire se è adatta e necessaria al conseguimento dello scopo perseguito e se lo scopo così perseguito è in una relazione ragionevole con i mezzi impiegati (le restrizioni della libertà necessarie per la sua realizzazione). Occorre verificare caso per caso se l'intervento è proporzionato allo scopo, vale a dire se lo scopo giustifica i mezzi, poiché con la prova dell'interesse pubblico di per sé non è detto che anche il relativo intervento nella proprietà privata sia giustificato in ogni singolo caso da un interesse pubblico superiore.

Non sono oggetto della procedura di approvazione dei piani tutte le questioni relative alle indennità da versare per i diritti espropriati. Non è possibile entrare nel merito di richieste in tal senso. Le parti interessate dovranno negoziare direttamente fra loro una soluzione al riguardo. Se tali tentativi dovessero fallire, sull'indennità da versare deciderà in una successiva procedura di stima la Commissione federale di stima (CFS). Le parti hanno la possibilità di concludere un contratto privato sull'indennità anche dopo l'emanazione della decisione di approvazione dei piani.

Le basi legali per la procedura di espropriazione sono date dalla legge federale del 20 giugno 1930 sulla espropriazione (LEspr, RS 711), il regolamento del 24 aprile 1972 concernente le commissioni federali di stima (RS 711.1) e l'ordinanza del 17 maggio 1972 concernente i circondari federali di stima (RS 711.11).

4. Impatto sull'ambiente

I fondamenti per la compilazione del rapporto sull'impatto ambientale (RIA) sono costituiti dalla LPAmb e dall'OEIA. Il manuale EIA dell'UFAM, modulo 6, illustra i requisiti concernenti la forma e il contenuto dell'indagine preliminare, del capitolato d'onori e del RIA.

Nel RIA vanno descritti gli effetti prevedibili del progetto sull'ambiente nonché i metodi e i limiti di spazio e tempo previsti per le indagini svolte nei settori ambientali interessati dal progetto (situazione iniziale, fase di costruzione, fase d'esercizio). Nel caso dei progetti di impianto a fune, i settori ambientali interessati sono di regola i seguenti:

- Aria (protezione dell'aria)
- Rumore
- Vibrazioni
- Radiazioni non ionizzanti
- Acque sotterranee



- Acque di superficie, habitat acquatici e ripari
- Drenaggio
- Suolo
- Siti contaminati
- Rifiuti, sostanze pericolose per l'ambiente
- Foreste
- Flora, fauna, habitat naturali
- Paesaggio e insediamento
- Beni culturali, archeologia

Il RIA deve contenere tutte le informazioni necessarie a dimostrare la conformità del progetto alle prescrizioni pertinenti in materia di protezione dell'ambiente. Il rapporto va redatto in modo chiaro e conciso e deve essere possibilmente breve e concentrarsi sugli aspetti essenziali e rilevanti ai fini della decisione.

Per garantire l'adempimento conforme delle condizioni in materia di protezione dell'ambiente va istituita una supervisione ambientale durante i lavori di costruzione (cfr. il modulo 8 del manuale EIA). Il capitolato d'onere relativo alla supervisione ambientale va integrato nel RIA.

Alle imprese che intendono presentare l'indagine preliminare come rapporto a norma dell'articolo 8a capoverso 1 OEIA si raccomanda di contattare preventivamente il servizio cantonale di protezione dell'ambiente competente e di riportare le trattative condotte e il loro esito nel RIA. Tale procedimento permette di escludere in ampia misura i rischi procedurali.

5. Pianificazione del territorio

Fondamenti:

- Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio; LPT, RS 700)
- Ordinanza del 2 ottobre 1989 sulla pianificazione del territorio (OPT, RS 700.1)

a. Pianificazione direttrice cantonale

Indicazione della presa in considerazione del progetto di impianto a fune nel piano direttore cantonale / piano direttore parziale regionale; ev. allegare l'informazione del servizio cantonale competente in materia di pianificazione.

b. Pianificazione comunale delle zone

- Stato e obbligatorietà del piano regolatore
- Rappresentazione delle zone interessate dal progetto, prescrizioni per le zone
- Se sono interessate zone protette o oggetti meritevoli di protezione o conservazione: tipo ed effetto delle disposizioni di protezione
- Ev. allegare la conferma di conformità di zona

I progetti concernenti impianti a fune destinati a collegare una nuova regione sottostanno all'obbligo di pianificazione ai sensi dell'articolo 2 LPT. Quindi, quale condizione per l'approvazione dei piani, devono figurare, di norma, nel piano direttore del Cantone nella categoria "dati acquisiti" e nel piano di utilizzazione del Comune o dei Comuni interessati.



6. Documenti per la valutazione delle altre prescrizioni determinanti, in particolare del diritto edilizio, e autorizzazioni speciali del diritto ambientale

a. Diritto edilizio

Affinché il progetto possa essere esaminato in merito alla conformità alle prescrizioni del diritto edilizio occorre fornire informazioni secondo il seguente elenco esemplificativo. Si raccomanda di informarsi, prima della presentazione della domanda, sui requisiti locali in materia di diritto edilizio. Se non risultano già nel rapporto tecnico al numero 2 "Documentazione tecnica", occorrono le seguenti indicazioni.

- Descrizione tecnico-costruttiva del progetto, incl. smantellamento di costruzioni e impianti esistenti: misure, materiali da costruzione utilizzati, tinteggiatura, piani del progetto
- Indicazione e motivazione di eventuali deroghe da prescrizioni edilizie cantonali o comunali
- Protezione contro il rumore (cfr. art. 31 - 35 OIF e norma SIA 181): informazioni sul grado di sensibilità al rumore, rispetto dei valori limite, se del caso indicazione delle misure occorrenti per il rispetto dei valori di pianificazione o , in caso di modifica di impianti esistenti, dei valori limite d'immissione
- Indicazioni sul drenaggio di terreni: natura, destinazione e quantità dell'evacuazione delle acque (sistema combinato/separato, IDA, infiltrazione ecc.)
- Deposito e utilizzazione di liquidi nocivi alle acque: natura dei liquidi; quantità, ubicazione(i) e modalità di deposito; scopo, quantità e luogo (luoghi) di utilizzazione
- Protezione costruttiva antincendio: scelta dei materiali degli elementi costruttivi portanti, deposito e utilizzazione di liquidi e gas infiammabili, impianti termotecnici (cucine, fornelli, camini), misure e installazioni tecniche antincendio
- Protezione contro i fulmini
- Allacciamenti elettrici: pianificatore elettricista, modalità d'utilizzazione, fabbisogno di potenza e fornitore dell'energia elettrica (potenza allacciata valore continuo / punta di carico), tipo di linea di allacciamento esistente o progettata, conduttore di terra, termine previsto per l'allacciamento della corrente di cantiere

Le nuove linee elettriche sono soggette ad autorizzazione (legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole; LIE, RS 734.0). L'autorità competente in materia è l'UFT nel quadro dell'approvazione dei piani giusta la LIFT. Informazioni relative alle esigenze per la documentazione da accludere alla domanda sono ottenibili al sito www.esti.ch.

b. Domanda per un permesso di dissodamento a norma della legge sulle foreste

Fondamenti: LFo, OFo

Se il progetto d'impianto a fune necessita interventi di dissodamento, alla domanda di approvazione dei piani va allegato il modulo per i dissodamenti compilato in tutte le sue parti.

A norma dell'articolo 5 capoverso 1 LFo, i dissodamenti sono vietati. Possono essere concesse deroghe se i richiedenti comprovano l'esistenza di gravi motivi preponderanti rispetto all'interesse alla conservazione della foresta, e sono inoltre adempite le altre condizioni giusta l'articolo 5 capoverso 2 LFo. Per informazioni più dettagliate si consulti la Circolare n. 1 del 15 marzo 2007, UFAM, Divisione foreste.

La circolare e il modulo per i dissodamenti sono ottenibili al sito www.ambiente-svizzera.ch o www.bafu.admin.ch/wald/01170/01174/01888/index.html?lang=it o presso il forestale di sezione competente.



c. Domanda per la rimozione della vegetazione ripuale a norma della legge sulla protezione della natura e del paesaggio

Fondamento: art. 22 LPN

Descrivere e rappresentare sul piano di situazione l'ubicazione, la natura e la quantità della vegetazione ripuale da rimuovere e le misure di protezione e, se del caso, di compensazione previste.

d. Domanda d'autorizzazione per interventi tecnici sulle acque a norma della legge sulla pesca

Fondamento: art. 8 della legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP, RS 923.0)

Descrivere e rappresentare sul piano di situazione il luogo, il tipo e l'estensione degli interventi tecnici e le misure di protezione e, se del caso, di compensazione previste.

e. Domanda d'autorizzazione a norma della legge sulla protezione delle acque

Fondamento: legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPac, RS 814.20)

Descrivere, motivare e rappresentare sul piano di situazione il sito, il tipo di arginatura, di correzione o di copertura e di messa in galleria di corsi d'acqua e descrivere e rappresentare sul piano di situazione le misure di protezione e, se del caso, di compensazione previste.

f. Domanda d'autorizzazione per una discarica a norma della LPAmb

Fondamento: LPAmb

Descrivere e motivare l'ubicazione e la necessità della discarica, nonché la natura e la quantità del materiale da collocare in deposito e fornire la prova delle servitù occorrenti.

7. Diritto in materia di trasporti (concessione)

Impianti a fune con funzione di collegamento (trasporti regionali)

Fondamento: art. 4 LTV

Il richiedente deve dimostrare che la prestazione di trasporto da fornire sulla base della concessione può essere resa in modo adeguato ed economico e che non nascono situazioni di concorrenza svantaggiose per l'economia nazionale rispetto all'offerta esistente di altre imprese di trasporto pubblico oppure che offre un nuovo importante collegamento.

Impianti a fune senza funzione di collegamento (trasporto a richiesta turistico)

Fondamento: art. 4a LTV

- a. Valutazione della redditività corredata di un piano di investimento e un piano di finanziamento corredata delle relative prove
- Nel piano di investimento vanno considerati: le spese per il progetto di impianto a fune; in caso di impianti sostitutivi, anche i costi per lo smantellamento dell'impianto esistente o degli impianti esistenti; i costi d'investimento per le misure di protezione, ripristino o eventualmente di sostituzione a norma dell'articolo 18 capoverso 1^{ter} LPN.
 - Piano di finanziamento: quota dei mezzi propri e risorse esterne



- Prove del finanziamento: prove / garanzia dei mezzi necessari (propri e di terzi). Se è previsto un finanziamento residuo in base alla legge sull'aiuto agli investimenti (LIM) o in base a un'altra fonte pubblica di finanziamento: allegare la copia della relativa domanda.
- b. Piano economico
- Allegare il piano economico per almeno i primi cinque anni d'esercizio con esposizione delle basi di calcolo e descrizione dell'orientamento di mercato dell'impresa o del collegamento previsto e delle previsioni di domanda e, se del caso, un estratto del piano di gestione (business plan, se esistente) con i dati significativi; vi dovrebbe almeno figurare: cifra d'affari (estate / inverno) impianti di trasporto / totale; totale delle spese d'esercizio; ammortamenti / accantonamenti; proventi finanziari / oneri finanziari; proventi / oneri non attinenti all'esercizio; imposte; immobilizzi; capitale proprio, capitale di terzi a lungo termine e capitale complessivo.
 - Rapporto di gestione con il conto d'esercizio degli ultimi 5 anni (da allegare, separatamente e in una sola copia ciascuno, alla domanda di approvazione dei piani).
- c. Indicazioni per la valutazione delle condizioni per la concessione (se tali indicazioni figurano già nel RIA è sufficiente rinviarvi):
- Utilità del progetto

Motivazione dello scopo, dell'ubicazione, del tipo e della capacità di trasporto dell'impianto a fune previsto. Quali problemi si intendono risolvere? Quali progetti alternativi sono stati esaminati e perché sono stati rigettati?

Nel caso d'impianti per gli sport invernali: esposizione del coordinamento delle capacità tra l'impianto progettato e gli impianti esistenti nonché tra impianti e piste.

In caso di impianti sostitutivi: indicare la capacità di trasporto dell'impianto o degli impianti da sostituire. Se parti dell'impianto precedente o sue costruzioni dovessero essere utilizzate in futuro per altri scopi a titolo di impianto accessorio, va inoltrata a tal fine una domanda per la prevista nuova destinazione all'autorità cantonale competente in materia permessi di costruzione.
 - Accessibilità

Accessibilità dall'esterno dell'impianto progettato: a piedi, collegamento alla rete dei trasporti pubblici, strada d'accesso e posteggi (se occorre un ampliamento dei posteggi: coordinare con la licenza edilizia secondo il diritto edilizio cantonale [ev. obbligo EIA! cfr. OEIA Allegato 11.4]).

Accessibilità interna dell'impianto progettato: tramite la rete esistente degli impianti a fune.
 - Infrastruttura

Basi per le previsioni della domanda (se non sono già illustrate esaurientemente al n. 7 lett. b):

 - infrastruttura turistica esistente e progettata (offerta di alloggio) sul posto e – se rilevante – nella regione con relative previsioni concernenti la domanda dedotte;
 - quota del turismo giornaliero.



Parte 2: Tecnica di sicurezza

Fondamento: Allegato 1 OIFT

La parte 2 della documentazione da accludere alla domanda costituisce, assieme alle indicazioni riportate al numero 2 "Documentazione tecnica" (parte 1 della documentazione), la base per la valutazione della sicurezza. La parte 2 deve contenere tutti gli altri documenti elencati nell'Allegato 1 OIFT e va inoltrata all'UFT in 4 copie al più tardi 4 mesi prima della prevista decisione relativa all'approvazione dei piani.

1. Concetto e schema elettrico globale dei dispositivi tecnici, in particolare dei dispositivi di sicurezza elettrici.
2. Elenco dei componenti dell'impianto a fune, la cui conformità alle prescrizioni non debba essere provata mediante certificati di conformità ma bensì mediante rapporti di periti oppure omologazioni.
3. Calcoli concernenti la fune con l'attestato delle tensioni minime e massime, nonché indicazioni concernenti il sistema di tensione, il rispetto del coefficiente di sicurezza prescritto, i coefficienti di attrito alla puleggia motrice e le forze di appoggio minime sui sostegni e sui rulli.
4. Organizzazione dei lavori di costruzione dell'impianto e attribuzione delle responsabilità durante la loro realizzazione; in particolare, indicazione delle persone che, nei confronti dell'impresa di trasporto a fune, sono responsabili delle varie parti dell'impianto in qualità di progettisti, di costruttori o di periti, con specificazione di quali parti si tratta.
5. Documenti che attestano le conoscenze specifiche e l'esperienza come pure la copertura dell'assicurazione di responsabilità civile dei periti.
6. Elenco dei documenti e degli attestati presentati.
7. Analisi di sicurezza.
8. Rapporto di sicurezza.

Giusta l'articolo 9 OIFT, le deroghe alle norme tecniche vanno indicate e motivate nel rapporto di sicurezza. Mediante un'analisi del rischio va dimostrato che, pur derogando, sono soddisfatti i requisiti essenziali e che il rischio complessivo non aumenta.

Se non sono inoltrati con la documentazione di cui ai numeri 1 – 8, vanno altresì presentati al più tardi due mesi prima dell'approvazione dei piani:

9. i piani statici delle stazioni e dei sostegni;
10. la base del progetto.